

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro - Presidente  
Dott. MARULLI Marco - Consigliere  
Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere-Rel.  
Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere  
Dott. CATALLOZZI Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. xxx R.G. proposto da:

**FIGLIO** (del beneficiario) A.A., elettivamente domiciliata in **OMISSIS**, presso lo studio dell'avvocato (Omissis) rappresentata e difesa dagli avvocati (Omissis), (Omissis)

- ricorrente -

contro

**BANCA**, elettivamente domiciliato in **OMISSIS**, presso lo studio dell'avvocato (Omissis) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (Omissis)

- controricorrente -

nonché contro

**INTESTATARIA CONTO B.B., C.C.**

- intimata -

avverso la SENTENZA della Corte D'Appello di Bologna n. XXX depositata il 12 giugno 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023 dal Consigliere Terrusi Francesco.

**Svolgimento del processo**

A.A. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con la quale la Corte D'Appello di Bologna ne ha respinto il gravame teso a ottenere, in riforma della decisione di primo grado, la condanna della **BANCA** (già **Banca 1** e già **Banca 2**) a rifonderle una somma portata da assegni non trasferibili intestati al padre, D.D., illegittimamente accreditata su un conto corrente della di lui compagna B.B.

Ha dedotto quattro motivi ai quali la banca ha replicato con controricorso.

Né la B.B., né la originaria litisconsorte A.A. hanno svolto difese.

**Motivi della decisione**

I. - La ricorrente deduce nell'ordine:

(i) la violazione o falsa applicazione dell'art. 43 L. ass., del D.L. n. 143 del 1991 come convertito e degli artt. 1344, 1173 e 1176 cod. civ. per avere la corte d'appello ritenuto legittimo il deposito degli assegni non trasferibili su un conto corrente non intestato al beneficiario a fronte di una mera richiesta verbale di questo;

(ii) la violazione o falsa applicazione degli artt. 1703, 1711, 1389, 1852 e seg. cod. civ. per avere la stessa corte ritenuto che la delega a operare sul conto corrente altrui consentisse al D.D., beneficiario degli assegni, il deposito delle corrispondenti somme sul detto conto corrente ancorché a lui non intestato;

(iii) la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di nullità della donazione integrata dall'accreditamento della detta somma, per vizio di forma;

(iv) la violazione degli artt. 782 e 1421 cod. civ., 101 e 152 cod. proc. civ., stante la mancata rilevazione d'ufficio della suddetta nullità della donazione.

II. - I primi due motivi sono infondati.

È vero che l'art. 42, primo comma, L. ass. prevede che l'assegno non trasferibile non possa essere pagato "se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente". Ma è da considerare che tale previsione è, nel suo complesso, sottesa dall'effetto essenziale della clausola d'intrasferibilità, che è quello di trasformare il titolo in documento a legittimazione invariabile, e dal connesso divieto di cessione salvo che mediante girata per l'incasso a un banchiere.

Nel caso concreto i titoli risultano negoziati per l'incasso dal soggetto legittimato, mediante accreditamento della somma su conto bancario non a lui intestato ma sul quale egli aveva una delega a operare.

Questo è ciò che ha accertato la corte d'appello, vale a dire che lo stesso D.D., titolare diretto (id est, intestatario) degli assegni non trasferibili, aveva disposto che le somme fossero accreditate sul conto corrente della compagna, sul quale egli era delegato a operare, allorché aveva consegnato i titoli per l'incasso allo sportello.

III. - Ben a ragione è stato ritenuto legittimo l'operato della banca sul rilievo che essa si era attenuta alle disposizioni impartite dall'intestatario dei titoli.

Giova dire che la corte territoriale ha richiamato a sostegno il principio tratto da alcune decisioni di questa Corte Suprema, secondo le quali la banca che abbia pagato un assegno con clausola di non trasferibilità a soggetto diverso dal prenditore non è responsabile qualora lo stesso prenditore abbia manifestato di voler derogare alla clausola di non trasferibilità, autorizzando il pagamento (Cass. Sez. 1 n. 13508-14 e prima ancora Cass. Sez. 1 n. 1205-00 e altre).

Questo riferimento non è totalmente centrato perché nella fattispecie non si è trattato di un pagamento del titolo a soggetto diverso dal prenditore, ma di un versamento diretto della somma portata dal titolo da parte dello stesso prenditore su un determinato conto corrente.

Ciò vuol dire che le somme portate dai titoli sono state pagate in verità al soggetto legittimato, e non ad altri.

La questione prescinde dall'orientamento citato, perché il prenditore di un assegno circolare non trasferibile, allorché presenti l'assegno alla banca e versi la somma su un determinato conto, non fa altro che disporre della somma recata dal titolo secondo il proprio diritto, non della legittimazione a riscuotere. Donde la banca non è responsabile dell'atto di accreditamento perché questo corrisponde a una precisa scelta del titolare conseguente alla (o sostitutiva della) riscossione diretta, nella stessa misura

in cui non sarebbe responsabile della scelta di un soggetto che avendo con sé denaro contante ritenesse di versarlo su un conto, proprio o altrui, aperto presso quella banca.

La ratio dell'inciso di cui all'art. 43, primo comma, L. ass. – "l'assegno bancario emesso con la clausola 'non trasferibile' non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente" - è difatti molto semplicemente quella di consentire che gli incarichi di incasso vengano ricevuti dalle banche in connessione col rapporto di clientela, ma col fine di ridurre il rischio che la girata provenga da soggetto non legittimato.

IV. - Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili.

Dalla sentenza risulta che l'appello era stato proposto contro la banca sulla base di doglianze sintetizzate in tre motivi, tutti afferenti alla di lei responsabilità in ordine all'operazione di accreditamento. Risulta poi che col quarto motivo (l'ultimo) le impugnanti si erano altresì dolute, nella medesima prospettiva, della mancata ammissione delle prove.

Il tema della qualificazione del versamento come donazione indiretta non risulta essere stato mai neppure ventilato, né in primo grado né in appello. E ciò è tanto vero che la stessa ricorrente dice che una domanda di nullità in tal senso era stata formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale del giudizio d'appello.

In disparte che si sarebbe trattato di domanda proposta contro un soggetto diverso (il donatario), è risolutivo osservare che in un giudizio di gravame devolvete il solo profilo di responsabilità della banca per l'avvenuto versamento di un assegno, anche in eventuale associazione con la responsabilità dell'intestataria del conto, è fuori tema discorrere di rilevanza d'ufficio di asserite donazioni.

La nullità di un atto è rilevabile d'ufficio quando l'atto stesso rientra nell'oggetto del processo perché posto a fondamento della domanda, non quando l'oggetto e la domanda ne prescindono totalmente.

V. – Le spese processuali seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 6.200,00 , di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, il 20 dicembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2024.